

## IN ARRIVO IL BONUS NATALE: UNA TANTUM DA 100 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

In attesa della detassazione della tredicesima mensilità prevista dalla Legge delega per la riforma fiscale, il Decreto-Legge n. 113/2024, convertito in Legge n. 143/2024<sup>1</sup>, introduce per l'anno 2024 un'indennità straordinaria una tantum, denominata "Bonus Natale". Questa misura prevede l'erogazione di un contributo netto pari a 100 euro, proporzionato alla durata del rapporto di lavoro, e destinato a una categoria molto circoscritta di lavoratori dipendenti che soddisfano rigidi requisiti.

### CHI PUÒ RICHIEDERE IL BONUS NATALE

I destinatari di questo bonus sono tutti i lavoratori subordinati<sup>2</sup>, anche a domicilio, che abbiano maturato un reddito da lavoro dipendente nel corso del 2024, indipendentemente dal tipo di contratto (a tempo determinato, indeterminato, parziale o pieno) o dalla qualifica professionale. Tuttavia, per accedere a questo beneficio, devono essere rispettate contemporaneamente alcune condizioni:

- **Reddito complessivo<sup>3</sup> entro i 28.000 euro:** il lavoratore deve aver percepito nell'anno d'imposta 2024<sup>4</sup> un reddito imponibile non superiore a 28.000 euro, tenendo conto anche di alcune tipologie di reddito soggette a tassazione separata, come quelli da cedolare secca o il regime forfettario. Sono escluse dal calcolo le rendite relative all'abitazione principale e le relative pertinenze.
- **Composizione del nucleo familiare:** il lavoratore deve avere un coniuge fiscalmente a carico e almeno un figlio a carico<sup>5</sup>, oppure essere un genitore unico (nucleo monogenitoriale). Il coniuge può includere anche le unioni civili, come previsto dalla legge n. 76/2016. Sono previste specifiche condizioni per i nuclei monogenitoriali,

<sup>1</sup> Provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2024, n. 236.

<sup>2</sup> Non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50 del TUIR. Del resto, come chiarito nella relazione illustrativa, il bonus è stato introdotto in attesa di un regime fiscale sostitutivo, previsto dalla legge delega, per i redditi connotati dall'erogazione della tredicesima mensilità, istituto tipico di un rapporto di lavoro dipendente.

<sup>3</sup> Ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l'ammontare del c.d. reddito di riferimento. Più in particolare, si osserva che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluso il bonus in commento, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance). Rileva anche la quota esente dei redditi agevolati dei ricercatori residenti all'estero e dei lavoratori rimpatriati.

<sup>4</sup> Non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50 del TUIR. Del resto, come chiarito nella relazione illustrativa, il bonus è stato introdotto in attesa di un regime fiscale sostitutivo, previsto dalla legge delega, per i redditi connotati dall'erogazione della tredicesima mensilità, istituto tipico di un rapporto di lavoro dipendente.

<sup>5</sup> Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.

come la mancanza dell'altro genitore per morte, mancato riconoscimento del figlio o adozione/affido da parte di un solo genitore<sup>6</sup>.

- **Imposta lorda capiente:** il lavoratore deve risultare in una situazione fiscale tale che l'imposta lorda superi la detrazione da lavoro dipendente prevista dalla normativa. In altre parole, deve esserci capienza per l'applicazione del bonus, che sarà calcolato senza il correttivo di 75 euro previsto per altre forme di sostegno<sup>7</sup>.

## **MODALITÀ DI EROGAZIONE E RECUPERO DEL BONUS**

---

L'indennità va richiesta direttamente dal lavoratore, il quale, tramite una dichiarazione sostitutiva, deve certificare la sussistenza dei requisiti richiesti, fornendo anche il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico.

Il datore di lavoro è incaricato di corrispondere il bonus insieme alla tredicesima mensilità. Successivamente, il datore potrà recuperare il credito derivante dall'anticipo dell'indennità attraverso il modello F24, utilizzando un codice tributo che verrà istituito a breve dall'Agenzia delle Entrate. Il recupero potrà iniziare a partire dal giorno successivo all'erogazione del bonus in busta paga.

Se durante le operazioni di conguaglio fiscale il datore di lavoro dovesse riscontrare che il bonus non spettava al dipendente, dovrà procedere al recupero dell'indennità non dovuta.

Il lavoratore potrà comunque richiedere il bonus anche in sede di dichiarazione dei redditi 2025, se il bonus non gli fosse stato riconosciuto per mancanza di un sostituto d'imposta (ad esempio, nel caso dei lavoratori domestici) o per altre cause<sup>8</sup>.

## **IMPORTO E RIPROPORZIONAMENTO DEL BONUS**

---

Il bonus è stabilito in un importo massimo di 100 euro, che non è soggetto a imposizione fiscale o previdenziale e che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore.

Tuttavia, nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, l'importo sarà riproporzionato in base al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti, inclusi quelli per i quali è maturato il diritto alla retribuzione differita (festività, riposi settimanali, ecc.).

A tal fine, precisa l'Agenzia delle Entrate, si applica il principio previsto per la fruizione delle detrazioni fiscali di lavoro dipendente, per cui i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione.

In presenza di più rapporti di lavoro durante il 2024, il bonus verrà calcolato sul numero totale dei giorni lavorati nel corso dell'anno, anche in caso di datori di lavoro diversi o di rapporti di lavoro non contemporanei.

Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati

---

<sup>6</sup> Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Circolare n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2024 (pagine 8 e 9).

<sup>7</sup> Per ulteriori approfondimenti per il calcolo della capienza dell'imposta lorda rispetto alla detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente si rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti resi con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E, par. 1.

<sup>8</sup> Analogamente, qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro<sup>9</sup>.

## CONSIDERAZIONI

---

Nonostante la volontà del Governo di offrire un sostegno economico ai lavoratori dipendenti, non si può fare a meno di sottolineare quanto questa misura sia di limitata utilità e decisamente complessa da gestire.

Il primo elemento che salta all'occhio è la scarsità dell'importo: 100 euro netti, che per molti lavoratori risulteranno addirittura inferiori in caso di contratti brevi o part-time. Si tratta di un contributo che, soprattutto in un contesto di inflazione elevata e di incremento del costo della vita, appare pressoché simbolico e difficilmente in grado di fornire un vero sollievo economico. Oltre all'importo esiguo, preoccupa la complessità amministrativa che grava sulle aziende. La necessità per i datori di lavoro di gestire ulteriori adempimenti burocratici, come la richiesta e la verifica dei requisiti dei dipendenti, il calcolo del riproporzionamento del bonus e l'anticipo dell'indennità, rappresenta un onere aggiuntivo, specialmente per le piccole e medie imprese. Inoltre, il meccanismo di recupero tramite il modello F24 e il codice tributo ancora da definire non fa altro che aggiungere incertezze operative.

Ma è sul fronte dei requisiti che la misura diventa davvero discutibile. I criteri per accedere al bonus sono talmente stringenti e articolati da risultare quasi discriminatori. La necessità di avere un coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico esclude una vasta parte della popolazione lavorativa, come i single, le coppie senza figli o coloro che convivono senza formalizzare il rapporto all'anagrafe. Persino la distinzione tra famiglie monogenitoriali e non è carica di complessità interpretative, che rischiano di creare disparità nell'accesso al beneficio. In definitiva, il Bonus Natale si configura come una misura transitoria e fortemente limitata, che aggiunge carichi burocratici alle imprese senza offrire un reale beneficio economico ai lavoratori. Di fronte a condizioni così rigide e a un importo tanto ridotto, il rischio è che il provvedimento finisca per essere percepito più come un onere che come un'opportunità.

## ALLEGATI

---

Allegati:

- [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19-E dell'8 ottobre 2024;](#)
- [Fac-simile dichiarazione sostitutiva per richiesta del bonus.](#)

L'Area Lavoro dell'Associazione è a disposizione per ulteriori approfondimenti o informazioni in merito.

---

<sup>9</sup> Al riguardo, la Circolare precisa che, se nel corso dell'anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.